

# **LA CONSULENZA TECNICA NEL PROCESSO CIVILE: DALLA NOMINA DEL CTU AL DEPOSITO DELLA RELAZIONE PERITALE**

**Bari, 11 novembre 2016**

**dott. Giuseppe Marseglia**

# **LA CTU E' UN MEZZO DI PROVA IN SENSO PROPRIO?**

## **DATO SISTEMATICO**

**Non menzionata nel titolo II del libro VI del codice civile (artt. 2697 – 2739) che disciplina le prove**

**Disciplina processuale (artt. 191 -201) inserita nella sezione III del codice di procedura civile dedicata all'istruzione probatoria, ma prima della parte relativa all'assunzione dei mezzi di prova in generale**

# LA CTU E' UN MEZZO DI PROVA IN SENSO PROPRIO?

## PER LA GIURISPRUDENZA

**CASS. CIV., N. 5422/2002** *«In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di tale giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, ne' generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al c.t.u..»*

# LA CTU E' UN MEZZO DI PROVA IN SENSO PROPRIO?

## CTU DEDUCENTE

Pur non potendo quindi essere considerata a stretto rigore come un mezzo di prova in senso proprio, la consulenza tecnica d'ufficio rientra senza dubbio tra i mezzi istruttori in senso lato, ovvero lo strumento che consente al giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che normalmente sfuggono alla sua ordinaria preparazione



## CTU PERCIPIENTE

Laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecnico-scientifiche che il giudice non possiede (ad es. accertamenti genetici sulla paternità o maternità), la CTU può costituire essa stessa una fonte oggettiva di prova, senza tuttavia supplire all'onere probatorio che resta in capo alle parti, comunque tenute a dedurre quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento dei diritti azionati (ex pluribus, si veda **CASS. CIV., N. 24620/2007**)

# IL QUADRO DI RIFERIMENTO

**ART. 61 C.P.C.:** *«Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice (artt. 13-23 disp. att. c.p.c. – vigilanza del Presidente – Distribuzione degli incarichi – limite del 10%)»*

**ART. 62 C.P.C.:** *«Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 e ss. [...]»*

**ART. 64 C.P.C. –** Responsabilità del consulente (sia penale che risarcitoria)

# LA NOMINA DEL CTU

## ART. 191 C.P.C.

**NOMINA CON ORDINANZA** (come tale sempre revocabile o modificabile ai sensi dell'art. 177 c.p.c.)

**CONTESTUALE FORMULAZIONE DEI QUESITI** (modifica con legge n. 69/2009) E **FISSAZIONE UDIENZA DI COMPARIZIONE DEL CONSULENTE NOMINATO PER IL GIURAMENTO EX ART. 193 C.P.C.**

**AMMISSIONE ASSIEME AGLI ALTRI MEZZI DI PROVA O SUCCESSIVA - DISCREZIONALE MA.....**



**CASS. CIV., N. 72/2011** *«Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va temperato con l'altro principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo.»*

# LA NOMINA DEL CTU

## **IL QUESITO PERITALE PUO' ESSERE MODIFICATO O INTEGRATO ALL'UDIENZA DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO?**

Certamente sì, anche perchè la previsione in questione è stata introdotta proprio al fine di stimolare il contrattidtorio con le parti ed il C.T.U. stesso, sul punto e dunque è ben possibile che il giudice raccolga e faccia proprie alcune loro richieste o indicazioni. – quesiti alternativi?

Ovviamente, il quesito pur nella sua ampiezza non deve mai richiedere al C.T.U. un giudizio sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull'interpretazione delle norme (*iura novit curia*)

## **SCELTA DEL NOMINATIVO DEL CTU RIMESSA AL PRUDENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE (CASS. CIV., N. 5473/2001)**

Purchè avvenga tra gli iscritti all'albo tenuto presso ogni Tribunale, assicurando idonea rotazione (altrimenti per nomina fuori albo richiesta al Presidente del Tribunale ex art. 22 disp. att. c.p.c., in mancanza comunque non vi è nullità).

Per la nomina dell'esperto stimatore nelle procedure esecutive immobiliari a norma dell'art. 568 c.p.c. e nelle procedure fallimentari (artt. 172 e 204 L.F.) non si ritiene indispensabile attingere dall'albo, poiché la norma generale di riferimento è l'art. 68 c.p.c. e dunque a rigore non si tratta di C.T.U. – Collegio peritale?

# LA NOMINA DEL CTU

## **OBBLIGO DI ASSUNZIONE DELL'INCARICO – ASTENSIONE E RICUSAZIONE**

A norma dell'art. 63 c.p.c., il consulente iscritto all'albo ha l'obbligo di prestare l'incarico, pena la configurazione del reato di cui all'art. 366 c.p. (il consulente non iscritto può limitarsi a rifiutarlo), a meno che non chieda e ottenga dal giudice di essere autorizzato ad astenersi (o venga ricusato dalle parti) per le situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 192, 63 e 51 c.p.c. - termine di 3 gg. Perentorio (Cass. Civ., n. 3364/2001), salva rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. e salva comunque la facoltà successiva di chiedere la rinnovazione della consulenza con sostituzione del C.T.U. a norma dell'art. 196 c.p.c.

## **GIURAMENTO (ARTT. 193 C.P.C. - 161 DISP. ATT. C.P.C.)**

In teoria potrebbe anche avvenire dopo l'espletamento dell'incarico, all'atto del deposito della relazione – La sua mancanza o la mancata sottoscrizione del verbale (Cass. civ. n. 14906/2011, n. 10386/1996) non è comunque causa di nullità della CTU, ma di mera irregolarità, e comunque il giudice potrà sempre valutare le risultanze peritali almeno come argomenti di prova atipica.

Non necessaria la rinnovazione in caso di richiamo al chiarimenti.

# L'ATTIVITA' DEL CTU

## **ARTT. 194 C.P.C. – 90 e 91 DISP. ATT. C.P.C. – AVVISI PRELIMINARI**

Presenza del giudice durante il compimento delle indagini ormai molto ridotta.

Comunicazione alle parti costituite (non anche al P.M. quando è parte necessaria ed al contumace, a meno che la collaborazione dello stesso sia indispensabile per l'espletamento dell'incarico peritale) di giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali da inserirsi a verbale di udienza, nonché di eventuali rinvii delle stesse non effettuati in presenza ed ai C.T.P. (per il tramite della cancelleria) di eventuali indagini da svolgersi . Ritiro dei fascicoli di parte (art. 169 c.p.c.) - Art. 173-bis disp. att. c.p.c.

In mancanza **NULLITA'** per violazione del principio del contraddittorio, e conseguente **INUTILIZZABILITA' DELLA PERIZIA**



## **TEMPERAMENTI (ARTT. 156 -157 C.P.C.)**

**1) TRATTASI DI NULLITA' RELATIVA** – dunque la parte interessata deve eccepirarla nella prima difesa utile, anche prima del deposito della C.T.U. (altrimenti sanatoria per acquiescenza)

**2) PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO** – la nullità non può essere pronunciata se si dimostra che la parte non ha subito un effettivo pregiudizio al suo diritto di difesa (Cass. civ., n. 9231/2001)

# L'ATTIVITA' DEL CTU

## **IL CTU PUO' A SUA VOLTA AVVALERSI DI AUSILIARI E COLLABORATORI?**

Pacificamente si, per il compimento di specifiche attività di supporto, strumentali rispetto ai quesiti posti (se specialistiche dovrebbe a rigore trattarsi di autonomo incarico – no dattilografi per relazione!), anzi dottrina e giurisprudenza non ritengono necessaria neppure l'autorizzazione giudiziale, peraltro normalmente richiesta per evitare che in sede di liquidazione in relativo aggravio di spese non venga riconosciuto come rimborsabile ai sensi dell'art. 56 D.P.R. n. 115/2002

## **RAPPORTI CON I C.T.P. (CORTE COST., ORD. N. 124/1995)**

ART. 201 C.P.C. - Le parti possono nominarli – non obbligatoriamente dall'albo - entro il termine indicato con l'ordinanza di nomina del C.T.U. (che di solito coincide con la data di inizio delle operazioni peritali), a verbale di udienza o mediante successiva dichiarazione in cancelleria (direttamente dinanzi al C.T.U.? prassi diffusa ma non corretta....).

Assistono alle operazioni peritali, in cui possono formulare osservazioni (art. 194 comma 2 e 195 comma 2 c.p.c.) nonché alle udienze in cui intervenga il C.T.U., per chiarire e svolgere, se autorizzati, osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Spese a carico della parte soccombente se non eccessive o superflue, previa prova dell'effettivo esborso.

# L'ATTIVITA' DEL CTU

## **CASS. LAV., N. 14489/2001**

*«A differenza dell'ipotesi di omessa comunicazione da parte del consulente tecnico d'ufficio alle parti o ai loro consulenti del luogo, del giorno e dell'ora dell'inizio delle operazioni peritali, che incide sull'esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che la consulenza tecnica viene ad essere affetta da nullità (peraltro relativa, e perciò deducibile soltanto nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione peritale), non è, invece, comminata alcuna nullità per il fatto che il consulente tecnico ometta di trascrivere le osservazioni formulate dalle parti o dai loro consulenti tecnici, essendo sufficiente che tali osservazioni siano state prese in considerazione.»*

## **CASS. CIV., N. 15/2003**

*«Non dà luogo a nullità della consulenza tecnica l'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute senza l'intervento del giudice, così come delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il "ctu" limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ., e non essendo comminata alcuna nullità in relazione a dette omissioni.»*

# L'ATTIVITA' DEL CTU

## **IL PROCEDIMENTO INCIDENTALALE DI CUI ALL'ART. 92 DISP. ATT. C.P.C.**

Per risolvere questioni sorte durante le indagini sui poteri del consulente o sui limiti dell'incarico conferitogli

Il C.T.U. deve informare il giudice, o possono farlo le parti interessate con ricorso. Il giudice, sentite le parti (sempre indispensabile?), dà i provvedimenti opportuni per risolvere la questione – non automatica sospensione delle indagini (comunque possibile)

## **IL MECCANISMO DELLE OSSERVAZIONI ALLA CTU**

**ART. 195 COMMA 3 C.P.C.** (novellato dalla legge n. 69/2009), finalità di concentrare ed anticipare il contraddittorio tecnico per evitare successive richieste di chiarimenti (raggiunta?)

3 Termini prefissati dal giudice (e se il C.T.U. trasmette la propria relazione prima?) - Ordinatori o perentori? - Sospensione feriale?

Dopo tale fase sarà comunque ammissibile la proposizione di osservazioni tecniche alla C.T.U.? Se non sono state formulate prima a rigore no, altrimenti potranno sempre essere ribadite in funzione di una richiesta di chiarimenti o rinnovazione della consulenza che comunque il giudice potrebbe sempre disporre anche d'ufficio.

# L'ATTIVITA' DEL CTU

## **DEPOSITO DELLA RELAZIONE SCRITTA (TELEMATICO – REG.INDE)**

Come già chiarito, il termine fissato dal giudice non ha natura perentoria, dunque il suo mancato rispetto (senza che sia stata autorizzata una proroga) non determina la nullità della consulenza (salvo forse nel processo del lavoro a norma degli artt. 424 e 441 c.p.c.) ma può senza dubbio incidere sulla liquidazione degli onorari a norma dell'art. 52 D.P.R. n. 115/2002 e costituire anche una grave ragione per disporre la sostituzione del consulente.

## **SOSTITUZIONE DEL CONSULENTE (ART. 196 C.P.C.)**

Anche in corso di indagine, in caso comportamento del consulente connotato da grave negligenza o grave imperizia o da altre gravi ragione (ad es. l'emersione di un motivo di astensione o ricsuzione non comunicato) – Provvedimento discrezionale del giudice, che però necessita di espressa motivazione (arg. da Cass. lav., n. 3105/2004) ed è preferibile venga preceduto dall'audizione dell'interessato

## **RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI (ART. 196 C.P.C.)**

Implica che le indagini siano state ultimate, e che vi sia una valutazione (discrezionale , insindacabile anche in sede di legittimità) di insufficienza della CTU per vizi di forma o gravi carenze di merito che la rendano in concreto inutilizzabile – Motivazione necessaria, anche implicita per il rigetto della richiesta

# I POTERI DEL CTU

**CASS. CIV., N. 14652/2012**

*«Il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, potendo tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, concorrere, con le altre risultanze di causa, alla formazione del convincimento del giudice (prove atipiche); il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, il verbale redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni, fa fede fino a querela di falso».*



## **PRECISAZIONI**

Al fine di evitare il rischio che in tal modo la C.T.U. possa essere utilizzata per scardinare il regime delle preclusioni assertive ed istruttorie:

- 1) Le informazioni devono tendere ad accertare fatti strettamente accessori, presupposti necessari per rispondere ai quesiti posti in base agli elementi già allegati
- 2) Se le informazioni provengono da documenti non prodotti dalle parti, ciò deve avvenire con il consenso delle stesse (art. 198 c.p.c.) o comunque essi devono essere esclusivamente destinati a valutare documenti già in atti

# I POTERI DEL CTU

## SE IL CTU TRAVALICA GLI INDICATI LIMITI?

L'elaborato peritale sarebbe inficiato da nullità relativa, vizio che tuttavia non si trasmette alla sentenza laddove il giudice non abbia valutato ai fini della decisione la documentazione o le informazioni irritalmente acquisite

## SE IL CTU VA OLTRE I QUESITI PERITALI?

**CASS. CIV., N. 5965/2004** *«Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo. In particolare, il giudice del merito può trarre elementi di convincimento anche dalla parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta».*

# I POTERI DEL CTU

## **IL CTU PUO' AVVALERSI DELLA FORZA PUBBLICA?**

La dottrina è tendenzialmente contraria, in mancanza di una espressa previsione in tal senso (a differenza che per l'ufficiale giudiziario, art. 513 c.p.c.) – Ma anche il C.T.U. è considerato pubblico ufficiale nello svolgimento dell'incarico.....

Tuttavia nella prassi ciò accade, previa autorizzazione del giudice (argomentando ai sensi dell'art. 262 c.p.c.), ad es. nei casi in cui sia necessario accedere ad immobili di soggetti contumaci o di terzi assenti o riottosi (si veda Trib. Reggio Calabria, ordinanza 30.09.2003).

## **CTU E CONCILIAZIONE**

La procedura di cui agli artt. 198 e 199 c.p.c. riguarda a rigore la sola consulenza contabile.

Tuttavia, alla luce dell'incentivazione degli A.D.R., dell'introduzione dello strumento di cui all'art. 696-bis c.p.c. nonché del potenziamento del ruolo propulsivo del giudice ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. è sempre auspicabile che al C.T.U. venga affidato (espressamente tra i quesiti?) anche il compito di tentare concretamente la conciliazione, e tuttavia in tal caso ove la conciliazione vada a buon fine il giudizio non potrà chiudersi con un verbale dichiarato esecutivo, ma ai sensi dell'art. 309 c.p.c., con rinuncia ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con una conciliazione giudiziale o con una declaratoria di cessazione della materia del cont.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!**

